



BOZZA PROTOCOLLO OPERATIVO

Al Direttore Generale ASP Catanzaro
Al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
e, p.c.

All'Assessore alla Salute Regione Calabria
Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: proposta Protocollo operativo per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico"

Il Consiglio di Istituto dell'IC Manzoni-Augruso di Lamezia Terme

- VISTO il Documento prot. 2312 Dip/Segr. Del 25.11.2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee Guida per la definizione i interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione dei farmaci in orario scolastico" emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca d'Intesa con il Ministero della Salute.
- VISTA la Convenzione sui Diritti del Fanciullo 20.11.1989- Legge 27 maggio 1991, n°176 Ratifica e esecuzione della convenzione sui diritti del fanciulli – New York 20 novembre 1989
- VISTA la Legge n°59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni, Legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma ella pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa
- VISTO il PR 275 del 1999, Regolamento sull'Autonomia scolastica
- VISTO il DPR 112 del 1998, "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 136 sulle strategie fondamentali della politica scolastica
- VISTO il D.Lgs 81 del 2008, sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- VISTA la Legge n°107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale i istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"



PROPONE IL SEGUENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo definisce le modalità di collaborazione tra istituzioni scolastiche, USR e Asp per una gestione integrata e omogenea della somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Il Protocollo raccomanda l'attivazione di interventi efficaci per tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere dei ragazzi affetti da patologie che richiedano l'assunzione di farmaci salvavita anche durante l'attività scolastica, in situazioni di emergenza. Esso prevede, quindi, una collaborazione tra i principali attori coinvolti nella problematica per garantire supporto e formazione specifica a tutto il personale scolastico. La modulistica allegata fa parte integrante del Protocollo Operativo.

PREMESSA

Nelle scuole frequentano studenti in alcuni casi affetti da patologie che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico e la scuola ha l'obbligo, essendo una prosecuzione naturale della famiglia rispetto ai doveri di vigilanza, cura e protezione dei minori che le sono affidati, ha l'obbligo di attivare i necessari interventi per garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica di tutti gli alunni in condizioni di sicurezza.

Ogni bambino ha diritto di essere tutelato per gli aspetti che riguardano la salute, intendendo con questo termine uno stato di benessere complessivo che è definito da una pluralità di variabili interdipendenti di tipo fisico, psichico, relazionale e ambientale e che la comunità sociale e le istituzioni riconoscono e difendono non solo come bene individuale ma come valore collettivo.

Un riguardo ancora maggiore va rivolto ai bambini e ai ragazzi affetti da malattie croniche, da parte di tutte le risorse del territorio, affinché il ruolo genitoriale sia adeguatamente supportato e non vengano compromesso lo sviluppo psico-fisico del minore e il suo inserimento nella vita sociale.

Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola possono avere la necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico a causa di differenti patologie.

L'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di definire modelli di intervento.

La somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico, riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34).

La somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l'attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la somministrazione, si permette all'alunno di estrinsecare il proprio "diritto allo studio", che, diversamente, sarebbe inattuabile.



Per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità del personale scolastico, docente e ATA, di effettuare la somministrazione, è opportuno sottolineare la differenza tra obbligo e responsabilità.

Il personale scolastico non ha l'obbligo di somministrare farmaci agli studenti. Lo si evince dalle Raccomandazioni del 25 Novembre 2005. In particolare, dall'art. 4 delle suddette Raccomandazioni, ove si afferma che i Dirigenti scolastici, a seguito della richiesta avanzata dai genitori dell'alunno, *"verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà (rectius, responsabilità) genitoriale o loro delegati"*.

Le Raccomandazioni, quindi, parlano di "disponibilità", pertanto il personale della Scuola non può essere obbligato alla somministrazione di farmaci agli studenti.

Se non esiste, dunque, un obbligo circa la somministrazione del farmaco, non può dirsi lo stesso circa le **responsabilità** dei docenti. Sugli insegnanti grava un generale obbligo di protezione, di garanzia, nei confronti dei propri alunni, a tutela dell'incolumità non solo di loro stessi, ma anche di terzi che con questi vengano a contatto. Quanto alla somministrazione dei farmaci, deve farsi una prioritaria distinzione tra:

- l'alunno affetto da una patologia cronica, che comporti l'assunzione di una terapia in modo continuativo;
- l'alunno senza alcuna patologia, che si trovi, però, in uno stato di emergenza imprevedibile.

La giurisprudenza si è pronunciata sovente sull'argomento, affermando a più riprese che il docente non è responsabile solo allorché l'evento dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile. Dunque, ritornando alla summenzionata distinzione, può dirsi che:

- nel primo caso, la somministrazione del farmaco è un evento prevedibile e prevenibile, rientrando nei doveri di vigilanza dell'insegnante, dovendo lo stesso assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata;
- nel secondo caso, invece, qualora si riscontrasse una situazione di pericolo imprevedibile, la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendosi riferimento al criterio della diligenza media.

In particolare, dovrà verificarsi la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'insegnante, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, ed una lesione dell'incolumità fisica dell'alunno; specificamente:

- nel caso di alunno affetto da malattia cronica, si andrà a verificare la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e alle conoscenze delle quali il docente dispone;
- per l'alunno senza patologie, invece, ci si rimetterà al «buonsenso», ossia alla *"capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisi"*.

Inoltre, in caso di emergenza, il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita potrebbe esporre il docente ad inadempimento della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre, così, insegnante e Scuola, a forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c.



Certamente nel caso in cui dovesse verificarsi una emergenza, come sopra richiamato, prevedibile nel caso di un alunno con malattia cronica, o in fase di una crisi acuta non prevedibile, o ancora nel caso di un l'alunno sano o comunque non certificato, l'insegnante o il collaboratore scolastico hanno l'obbligo di intervenire prontamente e fronteggiare la situazione di emergenza. Corre l'obbligo di dare lettura del comma 2 dell'art. 40 del Codice Penale rubricato "*Rapporto di causalità*". **Art. 40 Codice Penale** <<1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. **Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**>>

Dunque, la Legge punisce non solo colui che cagiona un danno, ma anche chi non ha impedito il verificarsi dell'evento dannoso, "*non impedire un evento equivale a cagionarlo*". Se gli insegnanti o il personale amministrativo, tecnico e ausiliario non intervengono prontamente, le conseguenze saranno certamente oltre di natura civile e disciplinare anche penale. Un rifiuto alla somministrazione esporrebbe a un pericolo di incolumità dell'alunno. Pertanto si potrebbe perfezionare il reato previsto all'art. 591 c.p. ovvero "*abbandono di minore di anni quattordici o persona incapace di provvedere a sé stesso*" o ancora più grave l'art. 593 c.p. "*omissione di pronto soccorso*". Tale reato è punito con maggiore severità se dall'abbandono deriva la morte o una lesione grave e personale. Il rifiuto alla somministrazione del farmaco in caso di emergenza è qualificato anche come inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile.

La sinergia tra istituzioni è necessaria per adottare dei modelli di intervento condivisi, nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale.

Punto di riferimento sull'argomento sono le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – MIUR e il Ministero della Salute.

Il MIUR, con nota prot. n. 2312/Dip/Segr, avente oggetto "*Somministrazione farmaci in orario scolastico*", congiuntamente e d'intesa con Ministero della Salute, ha trasmesso un documento definito "*Atto di raccomandazioni*", al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere degli alunni, all'interno della struttura scolastica. In seguito, con la Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: "*Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili*", il Ministero dell'Istruzione – MI, ha nuovamente ricordato, a tutta la comunità scolastica, le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Conformemente al principio di leale collaborazione, sancito nella Costituzione (art. 120), secondo cui i diversi organi di governo devono cooperare fra loro nell'interesse della Repubblica, il Dirigente scolastico può attivare un protocollo d'intesa con i diversi soggetti istituzionali, insistenti nel territorio: Ambito Territoriale di riferimento, Azienda Sanitaria, e altri soggetti istituzionali.

La Sanità rientra tra le materie di competenza regionale. Molti Uffici Scolastici Regionali – U.S.R. (Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna) d'intesa con le rispettive Regioni hanno attivato specifici protocolli per disciplinare e regolamentare questa materia così delicata. A titolo di esempio, l'U.S.R. Lazio con la Regione Lazio ha siglato il protocollo



“Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico”. In Emilia con delibera di G.P. Rimini n. 124 del 17 luglio 2013 si è dato avvio al *“protocollo di intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci ad alunni in contesti extra-familiari, educativi o scolastici”* o ancora la Regione Toscana con delibera n. 112 del 20 febbraio 2012, recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005.

La stipula di un protocollo di intesa è finalizzata a supportare le istituzioni scolastiche interessate alla problematica della somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico, in attuazione del Protocollo Ministero dell’Istruzione/Ministero della Salute del 25/11/2005 (allegato).

Tale Protocollo raccomanda l’attivazione di interventi efficaci per tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere dei ragazzi affetti da patologie che richiedano l’assunzione di farmaci salvavita anche durante l’attività scolastica, in situazioni di emergenza. Esso prevede, quindi, una collaborazione tra scuole, Asp e Croce Rossa per garantire una formazione specifica a tutto il personale scolastico.

L’assistenza agli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci si configura come attività che può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario e non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che somministra il farmaco, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco.

Tale somministrazione, la cui omissione può causare gravi danni alla persona, rientra in un protocollo terapeutico prescritto dal medico curante e/o dai medici specialisti (Medico di Medicina MMG, Pediatra di Libera Scelta PLS, Specialista Ospedaliero SO, Specialista ambulatoriale SA).

La formazione specifica viene supportata da una specifica *“formazione in situazione”* riguardante le singole patologie, a livello generale e a livello specifico, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal D.Lgs 81/2008 e dal DM 388/2003. Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza spetta all’ASL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.

Tutto ciò premesso

L’Asp di Catanzaro, la Croce Rossa, l’USR Calabria, le Istituzioni Scolastiche aderenti, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione in tutti i casi in cui in orario scolastico si presenta la necessità di somministrare farmaci, convengono quanto segue:



Articolo 1

Premesse

La premessa e quanto sopra citato costituiscono parte integrante della presente intesa.

Articolo 2

Finalità dell'intesa

-Le Parti convengono di collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e autonomie istituzionali, per:

-promuovere interventi finalizzati alla realizzazione di attività riferibili all'ambito specifico dell'Intesa;

-favorire azioni mirate a sostenere le istituzioni scolastiche nell'applicazione delle procedure per la gestione del soccorso e della somministrazione di farmaci a scuola;

-promuovere attività di formazione e sensibilizzazione sulla problematica oggetto della presente intesa;

-predispone e diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano la sensibilizzazione e la corretta applicazione delle linee di intervento concordate nella presente intesa.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell'Intesa e condizioni per la somministrazione

L'ambito di applicazione della presente intesa riguarda esclusivamente la somministrazione di farmaci in ambito scolastico per la quale non sia richiesto il possesso di competenze specialistiche di tipo sanitario o discrezionalità tecnica da parte del personale scolastico, come previsto dalle Raccomandazioni del Ministero e del Ministero della Salute del 2005.

I farmaci possono essere somministrati in ambito scolastico esclusivamente in sei seguenti casi:

- quando la somministrazione ricade necessariamente anche nell'arco temporale di svolgimento dell'attività scolastica (non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico) e la omissione può causare danni alla salute della studentessa o dello studente.
- Su richiesta scritta dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, corredata da prescrizione del Medico curante secondo la modulistica allegata alla presente Intesa.



Resta fermo il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso e al Servizio Nazionale di 118 nei casi di somministrazione di farmaci “salvavita” durante un episodio di crisi, secondo quanto previsto dalla certificazione sanitaria, nei casi di emergenza o comunque in tutti le situazioni che richiedano interventi di Pronto Soccorso, o conoscenze specialistiche di tipo sanitario, oppure discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.

Articolo 4

Comitato tecnico di gestione dell’Intesa

Le parti daranno mandato a apposito gruppo tecnico di:

- 4a. Individuare possibili azioni di monitoraggio delle necessità e delle attività promosse nell’ambito del presente Protocollo
- 4b. Individuare possibili interventi per promuovere una adeguata diffusione e applicazione delle pratiche previste dalla presente Intesa
- 4c. Raccogliere ed elaborare i dati relativi agli esiti del monitoraggio, al fine di apportare eventuali azioni correttive sulla base delle criticità rilevate.

Il Gruppo Tecnico sui Farmaci (GTF) sarà formato da due rappresentanti dell’USR, due rappresentanti del Servizio Sanitario Regionale ed, eventualmente, integrato da un rappresentante di ogni Istituzione scolastica aderente all’Intesa.

Il GTF si insedierà subito dopo la stipula del Protocollo. La partecipazione alle sedute del GTF non darà luogo ad alcun compenso o indennità.

Articolo 5

Informazione e formazione

Al fine di garantire omogeneità nell’approccio e nella gestione della somministrazione dei farmaci a scuola, le parti si impegnano a realizzare interventi di:

- **5a. Informazione generale:** iniziative di sensibilizzazione e informazione da parte dei vari soggetti istituzionali coinvolti e rivolte alle scuole, a prescindere dalla presenza o meno di casi, mirate a diffondere la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico, richiedenti il ricorso a farmaci somministrabili anche da personale non sanitario (come quello scolastico).



- **5b. Formazione generale propedeutica ad un intervento specifico:** iniziative realizzate dall'Asp e rivolte al personale di una istituzione scolastica, a fronte della richiesta di intervento presentata dai genitori. Tali iniziative, finalizzate a promuovere l'inclusione, la cultura del primo soccorso e una maggiore disponibilità da parte del personale scolastico, sono attuate subito dopo la presentazione della richiesta dei genitori e prima di individuare l'eventuale disponibilità alla somministrazione da parte del personale della scuola che accoglie l'alunno. Tale formazione generale consiste in un inquadramento della patologia da cui è affetto l'alunno e nella illustrazione dell'intervento specifico necessario per quel minore.
- **5c. Formazione specifica (addestramento) per la gestione del singolo caso:** iniziative mirate a gestire il singolo caso, dopo che è stato individuato il personale (docente/ATA) disponibile alla somministrazione; iniziative di affiancamento al personale individuato organizzate dall'Asp d'intesa con l'istituzione scolastica che accoglie l'alunno.

Articolo 6

Soggetti autorizzati a somministrare il farmaco a scuola

La somministrazione del farmaco in ambito e in orario scolastico, di cui all'art...., può essere effettuata, previa intesa con la Scuola, e secondo le modalità previste dall'art.....:

- 6 a. Dai genitori o Esercenti la responsabilità genitoriale
- 6 b. Dalle persone che agiscono su formale delega scritta dei genitori stessi, quali persone esterne delegate dalla famiglia
- 6 c. Da personale dipendente delle istituzioni scolastiche che abbia ricevuto dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione alla somministrazione del farmaco
- 6 d. In autosomministrazione dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai genitori se minorenni, previa consegna alla scuola dell'autorizzazione
- 6 e. Dal personale del Servizio Sanitario Regionale, su richiesta di intervento e previa autorizzazione dei genitori/Esercenti la potestà genitoriale, in relazione alla particolare condizione dell'alunno che dovesse richiedere l'assunzione di farmaco somministrabile esclusivamente da personale sanitario



Articolo 7

Soggetti coinvolti e ruoli

7.1 Genitori/Tutori

I genitori/Tutori sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell'assunzione di tutte le decisioni inerenti la cura della salute e la somministrazione di farmaci, anche nel contesto scolastico per tutto il tempo in cui il minore è affidato alla scuola. L'azione di delega dei Genitori/Tutori nei confronti di altri soggetti per l'attuazione degli interventi sul minore non esclude, comunque, la responsabilità dei Genitori stessi nella realizzazione degli interventi concordati.

I Genitori sono parte attiva nell'attuazione del Protocollo:

- garantiscono l'osservanza delle procedure previste;
- forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione del caso in termini di sicurezza e efficacia (documentazione medico-sanitaria, recapiti e numeri di telefono per la reperibilità in qualsiasi momento della giornata scolastica;
- assicurano la loro presenza/affiancamento e collaborazione nella fase di formazione e addestramento del personale alla somministrazione del farmaco, nonché in qualsiasi momento della vita scolastica in cui, per eccezionali motivazioni o problematiche contingenti, si presenti la necessità di intervenire per affiancare la scuola nella gestione della cura dell'alunno (8° esempio, in caso di assenza del personale formato per la somministrazione del farmaco).

I genitori, per le azioni di propria competenza, rispetteranno il protocollo e la modalità di gestione previste dall'art. 8, compilando e presentando alla Scuola tutta la documentazione allegata al presente Protocollo.

7.2. Medico di Medicina Generale (MMG)- Pediatra di Libera Scelta (PLS)- Medico Specialista (MS).

La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, del medico specialista deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:

- nome e cognome dell'alunno
- nome commerciale del farmaco
- la patologia dell'alunno
- la sintomatologia che si deve presentare perché si renda necessaria la somministrazione del farmaco
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- durata della terapia



I medici (MMG, PLS, MS) prescriveranno la somministrazione del farmaco in orario scolastico nei seguenti casi:

- assoluta necessità per garantire la sicurezza del bambino
- il farmaco deve poter essere somministrabile anche a personale non sanitario
- la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni e competenze sanitarie, né discrezionalità tecnica da parte del personale scolastico relativamente alla posologia, ai tempi, alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco.

7.3. Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente garantisce la corretta attuazione del protocollo, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (coinvolgendo eventualmente la famiglia dell'alunno e il medico/pediatra) e organizza specifici momenti di formazione per il personale.

Il personale scolastico, come detto, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso di appositi corsi di formazione promossi dalle ASL o da specialisti del Sistema Sanitario Nazionale. Dunque, la disponibilità di cui sopra può arrivare o da personale che attesti di essere già formato in materia o da personale ancora in possesso di una formazione specifica, ma che dovrà seguire la formazione organizzata dalla Scuola.

Nella prassi comune, a scuola si possono rinvenire le seguenti tipologie di casi:

- **Alunno sano**, in cui si verifica una situazione di emergenza;
- **Alunno con patologia cronica** non comunicato dalla famiglia
- **Alunno con patologia cronica** in cui si chiede la somministrazione ciclica o continua di farmaci salvavita;
- **Alunno con patologia cronica** in cui si verifica una situazione di emergenza.

Nei casi gravi e urgenti il Dirigente scolastico dovrà fare immediatamente ricorso ai servizi di Pronto Soccorso (118) previsti dal Sistema Sanitario Nazionale – S.S.N., avvertendo contemporaneamente la famiglia (vedi art. 5 raccomandazioni).

È opportuno precisare che la somministrazione continua di farmaci salvavita in ambito scolastico per via parentale, può essere esclusivamente affidata a personale con particolari competenze sanitarie (infermieri) o ai familiari dell'alunno o ancora personale delegato dalla famiglia. Nel caso in cui la famiglia non è in grado di provvedere da sola sarà necessario stipulare accordi e convenzioni con Enti terzi e Associazioni di Volontariato: Croce Rossa Italiana, le Unità Mobili di Strada, l'AVIS e la LILT.

La prestazione del soccorso da parte degli operatori scolastici dovrà essere supportata da una specifica "*formazione in situazione*" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

Il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per la formazione del personale individuato ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo appositi corsi di formazione per il personale interno dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco. L'art. 15 del summenzionato "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" prevede l'obbligo in capo al



datore di lavoro, Dirigente scolastico, di *“informazione e formazione adeguate per i lavoratori”* mentre l’art. 37 comma 90, stabilisce che *“i lavoratori incaricati(...) di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”*.

Nel prevenire e ridurre rischi e possibili incomprensioni e soprattutto per far acquisire maggiore consapevolezza al personale della scuola sulle problematiche associate al mancato intervento e/o somministrazione di un farmaco salvavita in situazioni emergenziali, il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per informare e formare adeguatamente il personale sui rischi di natura penale, civile e disciplinare che si possono incorrere. A tal fine è opportuno dare lettura di quattro importanti articoli, 589, 590, 591 e 593 del Codice Penale, Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 *“Abbandono di persone minori o incapaci”* tratto dal Libro secondo – Titolo XII – *“Dei delitti contro la persona”* – Capo I – *“Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”*.

Qualora il Dirigente, avendo preventivamente richiesto la disponibilità al personale interno e non avendone trovata, i soggetti aderenti al Protocollo provvederanno a mettere a disposizione della scuola personale esterno specializzato, provvedendo, nel frattempo, a darne comunicazione alla famiglia, o a chi esercita la responsabilità genitoriale, e contestualmente al Sindaco del Comune di residenza.

In sintesi, le azioni del Dirigente Scolastico sono le seguenti:

- Invita la famiglia a produrre alla Scuola la necessaria documentazione e controlla la completezza della stessa
- Promuove l’organizzazione delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale scolastico, coordinandosi con il distretto socio-sanitario della ASL territorialmente competente, anche, eventualmente, con il coinvolgimento del medico (MMG o PLS)
- Verifica la disponibilità dei locali scolastici idonei alla conservazione dei farmaci ed assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria, in base alle indicazioni fornite dalla documentazione medico-sanitaria presentata dalla famiglia
- Autorizza l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al genitore/esercente responsabilità genitoriale o ai soggetti delegati formalmente dai genitori stessi
- Individua, in primis, fra il personale già nominato addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi del D.Lgs 81/2008), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci e ai quali deve essere garantita l’informazione generale e specifica
- Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale scolastico, provvede all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi o convenzioni, i quali, con specifico riferimento alla



presente Intesa, si identificano nelle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori/esercanti responsabilità genitoriale, concordando con gli stessi e con il medico di base dell'alunno le soluzioni da adottare in via transitoria.

In ogni caso, il Dirigente Scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni formalizzate in apposite convenzioni con Enti o associazioni di volontariato, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni MIUR/Ministero della Salute 25/11/2005.

In difetta delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori/esercanti responsabilità genitoriale e al sindaco del Comune di residenza dell'alunno.

- Promuove la diffusione delle procedure operative per la gestione dei casi (Piano Primo Soccorso)
- Promuove, avvalendosi eventualmente di una specifica figura Referente alla Salute, il monitoraggio di eventuali situazioni critiche che dovessero presentarsi in tale ambito, attraverso la compilazione di un apposito registro riservato in cui dovranno essere annotati, per ogni evento critico rilevato:
 - Patologia alunno
 - Farmaco somministrato
 - Azioni intraprese dalla scuola per la gestione del caso
 - Tipologia di situazione critica intervenuta
- Tale Registro sarà trasmesso all'USR e al GTF entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7.4 Il personale scolastico

Il personale scolastico (docente e ATA) che abbia dato la propria disponibilità scritta alla somministrazione del farmaco:

- a. Partecipa alle attività di informazione/formazione e addestramento/aggiornamento
- b. Provvede alla somministrazione del farmaco, attenendosi alle indicazioni prescritte nella certificazione medico-sanitaria
- c. Informa il Dirigente Scolastico o il Referente alla Salute su eventuali situazioni critiche insorte nella gestione del caso, ai fini della redazione/aggiornamento del Registro di monitoraggio sulle somministrazioni di farmaci.

7.5 L'Asp, per il tramite dei Distretti Socio-Sanitari

a) si interfaccia con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione e l'espletamento delle attività di informazione generale e formazione specifica/addestramento del personale scolastico sulla somministrazione dei farmaci.



- b) a fronte di espressa richiesta del Dirigente scolastico o dell'USR si coordina nella gestione dei casi particolari attraverso incontri che coinvolgono i soggetti interessati (famiglie, operatori scolastici, etc.).
- c) Si rende disponibile, su richiesta del Dirigente scolastico, ad organizzare incontri formativi/informativi su specifiche patologie presenti tra gli alunni (a esempio, le allergie alimentari) al fine di agevolare la gestione dei singoli casi.

7.6 L'Ufficio Scolastico Regionale (USR)

- a) Diffonde la presente Intesa tra le Scuole di ogni ordine e grado
- b) favorisce la diffusione tra le scuole di materiali informativi sulla gestione dei farmaci a scuola, prodotti al GTF.
- c) promuove azioni di monitoraggio sull'applicazione del protocollo da parte delle Istituzioni Scolastiche, favorendo la disseminazione di buone pratiche.

Art. 8 Procedura operativa

8.1. Gestione casi comuni

La somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 Linee guida).

La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l'anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico (per eventuale proroga). La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle Aziende sanitarie competenti.

Gli operatori scolastici somministratori possono essere individuati tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La stipula del Protocollo di intesa dovrebbe regolamentare l'erogazione di tali specifici moduli formativi, che potrebbero essere promossi dagli Uffici Scolastici Regionali, dagli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali, dalle Aziende sanitarie o dalle Associazioni di volontariato.

Per gli studenti maggiorenni, in assenza di disponibilità tra il personale interno alla scuola, è possibile concedere allo studente l'autorizzazione alla auto-somministrazione; se lo studente è minorenni verrà richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

La procedura prevede le seguenti azioni:



- 1) I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell'alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e chiedono, in caso di necessità, l'autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico.
- 2) La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, il quale darà specifiche indicazioni su come e dove, eventualmente, conservare il farmaco, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso.
- 3) Il farmaco sarà conservato a scuola secondo le modalità indicate nella documentazione sanitaria, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell'anno scolastico (o, comunque, secondo specifica indicazione medica). La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.
- 4) Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci; successivamente, acquisita la disponibilità, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore.
- 5) Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l'accesso ai locali dell'istituto durante l'orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.
- 6) Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.
- 7) E' opportuno che la richiesta sia firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, viste le recenti pronunce giurisprudenziali in merito al diritto all'informazione dei genitori da parte dell'istituzione scolastica.
- 8) Il Dirigente scolastico, acquisita l'istanza, dovrà prontamente attivarsi promuovendo la politica di governance necessaria per la corretta gestione della problematica, soprattutto se, verificata l'indisponibilità di personale interno (art. 4 delle Raccomandazioni), dovrà premunirsi di personale idoneo, attraverso il ricorso a Enti terzi, pubblici o privati, stipulando accordi, convenzioni e/o collaborazioni, ad esempio, con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali o Associazioni di Volontariato, in primis tra tutte la Croce Rossa



Italiana – C.R.I., le Unità Mobili di Strada, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS e la LILT.

8.2. Gestione dell'emergenza

In tutti gli eventi acuti che rivestono carattere d'emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e regolamentati dal presente protocollo, è sempre prescritto, contestualmente all'intervento di somministrazione, il contestuale ricorso al 118.

E' in ogni caso prescritta la tempestiva comunicazione alla famiglia.

Articolo 9

Monitoraggio e diffusione ei risultati

Le parti, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a monitorare le azioni intraprese, nell'ottica di un miglioramento continuo, e a disseminare le pratiche di intervento presso la comunità di riferimento, per favorire la diffusione della cultura della sicurezza e del benessere degli studenti.

Articolo 10

Durata della validità del presente protocollo d'Intesa

Il presente protocollo ha validità tre anni, a partire dal giorno successivo alla data di stipula, e può essere aggiornato in itinere, in presenza di novità legislative.

Almeno tre mesi prima della scadenza, le parti si impegnano a verificare gli esiti del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni e il successivo periodo di validità.

Articolo 11

Privacy-Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili, relativi all'applicazione del presente Protocollo, avverrà nel rispetto della normativa vigente, nazionale comunitaria, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 12

Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole, mediante il dialogo e il confronto costanti, eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del Protocollo. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro competente è quello di Catanzaro.

Letto, approvato e sottoscritto

Lamezia Terme, _____



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO
C.F. 82006260796 C.M. CZIC863005

A11776C - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO

Prot. 0005598/U del 21/11/2023 10:18 IV.8 - Salute e prevenzione

Direttore Generale USR Calabria

Direttore Asp

Croce Rossa

Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico



MODULISTICA

Allegato A

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: richiesta di somministrazione farmaco salvavita (CONTIENE DATI SENSIBILI)

I sottoscritti
genitori di nato a il
residente a in via.....
n.frequentante la classe della Scuola dell'Infanzia/ Primaria/S.S.S.I.G. plesso
scolastico.essendo il minore affetto dalla seguente
patologiae constatata
l'assoluta necessità, con la presente

chiedono che

che al/la proprio/a figlio/a siano somministrati in orario scolastico, da parte del personale non sanitario, i **farmaci indispensabili** previsti dal Piano terapeutico allegato in data___/___/___ dal dott./dott.ssa_____;

(oppure)

che al/la proprio/a figlio/a siano somministrati in orario scolastico, da parte del personale non sanitario, i **farmaci salvavita**, in caso di urgenza dovuti al seguente evento_____ che il medico stesso ha indicato nel Piano terapeutico allegato in data___/___/___ dal dott./dott.ssa_____;

I sottoscritti esprimono il consenso affinché il personale della scuola individuato dal Dirigente e, resosi disponibile, somministri i farmaci previsti dal Piano terapeutico e sollevano l'Istituzione Scolastica da qualsivoglia responsabilità derivante dalla somministrazione stessa del farmaco, purché effettuata in ottemperanza al Piano terapeutico.

I sottoscritti, avranno cura di provvedere alla fornitura, all'adeguato rifornimento e/o sostituzione dei farmaci anche in relazione alla loro scadenza, consapevoli che in caso di farmaco scaduto questo non potrà essere somministrato.

I sottoscritti, provvederanno a rinnovare la documentazione al variare della posologia e ad ogni passaggio scolastico/trasferimento, nonché comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente Scolastico, mediante certificazione medica, ogni variazione dello stato di salute dell'allievo/a medesimo/a rilevante ai fini della somministrazione così come ogni variazione delle necessità di somministrazione e/o la sospensione del trattamento.



I sottoscritti sono consapevoli che tale richiesta non è valida per la somministrazione dei farmaci in caso di partecipazione del/la figlio/a ai viaggi di istruzione e/o visite guidate, per le quali si necessita apposita dichiarazione firmata da entrambi i genitori.

I sottoscritti autorizzano il personale della scuola, ad intervenire a sostegno delle funzioni vitali ed alla eventuale somministrazione del farmaco salvavita, in attesa dell'intervento degli operatori del 112

Privacy policy

Con la presente clausola l'Istituto " _____ " di _____ dichiara che il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato in conformità all'art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs. 196/03. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l'Istituto Comprensivo di _____ dichiara che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che Lei potrà esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore, dott. _____.

Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone).

Si allega alla presente apposita certificazione medica attestante il Piano terapeutico necessario.

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

.....
.....

Numeri di telefono utili:

Genitoricell/abitazione.....

Pediatra di libera scelta(PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG)
cell/studio.....

Se seguito/a presso Centro Specialistico indicare il nome dello specialista e la struttura di riferimento.....tel.....

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

.....
.....



Allegato B

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: indicazioni per la somministrazione farmaco salvavita (CONTIENE DATI SENSIBILI) *(a cura del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale)*

Il minore

Cognome Nome

Nato il..... a..... Residente a

In via/piazza N. Città.....

affetto dalla seguente patologia:.....

nel caso si verifichi il seguente evento in urgenza/emergenza.....

.....
.....
.....

necessita della somministrazione del seguente farmaco.....

.....

Modalità di somministrazione

.....

Dose:.....

Eventuali note:

.....
.....
.....

Luogo e data _____

Timbro del Pediatra di Libera Scelta /MMG



Allegato C

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: prosecuzione della somministrazione farmaco salvavita (CONTIENE DATI SENSIBILI)

I sottoscritti _____ Genitori

dell'alunno/a _____ nato/a _____

iscritto/a alla classe _____ Sez _____ Plesso _____;

avendo inoltrato nel decorso A.S. formale richiesta per la somministrazione del farmaco in orario scolastico;

considerato che nel corrente A.S. il / la proprio/a figlio/a necessita – in caso di bisogno – della

somministrazione del farmaco e/o la somministrazione - terapia non è mutata, i sottoscritti chiedono

la prosecuzione per la somministrazione del farmaco anche per l' Anno Scolastico _____

I sottoscritti esprimono il consenso affinché il personale della scuola individuato dal Dirigente e, resosi disponibile, somministri i farmaci previsti dal Piano terapeutico e sollevano il medesimo personale da qualsivoglia responsabilità derivante dalla somministrazione stessa del farmaco, purché effettuata in ottemperanza al Piano terapeutico.

I sottoscritti, avranno cura di provvedere alla fornitura, all'adeguato rifornimento e/o sostituzione dei farmaci anche in relazione alla loro scadenza, consapevoli che in caso di farmaco scaduto questo non potrà essere somministrato.

I sottoscritti, provvederanno a rinnovare la documentazione al variare della posologia e ad ogni passaggio scolastico/trasferimento, nonché comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente Scolastico, mediante certificazione medica, ogni variazione dello stato di salute dell'allievo/a medesimo/a rilevante ai fini della somministrazione così come ogni variazione delle necessità di somministrazione e/o la sospensione del trattamento.

I sottoscritti sono consapevoli che tale richiesta non è valida per la somministrazione dei farmaci in caso di partecipazione del/la figlio/a ai viaggi di istruzione e/o visite guidate, per le quali si necessita apposita dichiarazione firmata da entrambi i genitori.

I sottoscritti autorizzano il personale della scuola, ad intervenire a sostegno delle funzioni vitali ed alla eventuale somministrazione del farmaco salvavita, in attesa dell'intervento degli operatori del 118.



Privacy policy

Con la presente clausola l'Istituto _____ dichiara che il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato in conformità all'art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs. 196/03. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l'Istituto _____ dichiara che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che Lei potrà esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore, dott. _____ dell'Istituto _____.

I sottoscritti, acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone).

I Genitori



Allegato D

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO : RICHIESTA DI AUTOSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

I sottoscritti.....genitori

dell'alunno/a.....

nato/a a

.....il.....

residente a in via.....

frequentante la classe.....sez.....della
Scuola.....

sita a in Via.....

Essendo il minore effetto da
e constatata l'assoluta necessità, chiedono la possibilità che **il minore si autosomministri**, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica con la vigilanza del personale della scuola come da allegata autorizzazione medica rilasciata in datadal dott.

Consapevoli che l'operazione di vigilanza viene svolta da personale non sanitario, sollevano lo stesso da ogni responsabilità civile e penale derivante da tale intervento.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone).

Data,

Firma dei genitori

.....
.....



Allegato E

Al Dirigente Scolastico

Dell'Istituto _____

Comunicazione riservata

OGGETTO: disponibilità per la somministrazione farmaco _____ ad alunno
_____ (nome e cognome dell'alunno)

Plesso _____ (indicare ordine di scuola e sede, se la tipologia
di scuola è presente in più sedi)

Il sottoscritto/a

.....

In servizio presso.....

in qualità di

Se docente, indicare l'Ordine di scuola, la Classe e il Plesso

.....

Dichiara la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco

.....per situazioni di emergenza, secondo le modalità indicate nella
documentazione medica prodotta.

Luogo e data

...../.....

Firma

.....



Allegato F

Modulo di richiesta somministrazione farmaco in orario scolastico

Il/la sottoscritto/a _____ padre/madre/tutore dell'alunno

_____ frequentante la classe _____ sez _____

(indicare con una x a fianco)

- del plesso di scuola primaria Augruso
- del plesso di scuola primaria Santa Maria Pietà
- della scuola dell'infanzia
- della scuola secondaria di primo grado

consegna a _____

i seguenti documenti:

1. Richiesta somministrazione farmaco **sottoscritta da entrambi i genitori**
2. Se la richiesta è sottoscritta da un solo genitore, per impossibilità da parte dell'altro genitore, motivare le ragioni di tale impossibilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci _____
3. Documentazione sanitaria completa come da circolare n.1

Lamezia Terme, data (giorno/mese/anno) _____/_____/_____

Firma del genitore consegnante

Firma per ricevuta da parte del consegnatario

I dati contenuti nel presente documento sono strettamente riservati e possono essere trattati soltanto dagli incaricati al trattamento dei dati degli alunni: Dirigente Scolastica, A.A. addetta all'Ufficio alunni Sign. Angela Leone, collaboratrici della DS Angelina Materasso e Caterina Bettiga.



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO
C.F. 82006260796 C.M. CZIC863005

A11776C - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO

Prot. 0005598/U del 21/11/2023 10:18 IV.8 - Salute e prevenzione